

ATTO DIRIGENZIALE

N. 203 DEL 26/01/2024

SETTORE: Gestione viabilità, edilizia ed ambiente

SERVIZIO: Autorizzazioni ambientali

CLASSIFICA 10.3.8 FASCICOLO N.1/2012

OGGETTO: RETTIFICA ALLEGATO D DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 3111 DEL 21/11/2023 CON OGGETTO "COMUNE DI ROCCAVIGNALE. RIESAME COMPLESSIVO CON VALENZA DI RINNOVO AI SENSI ART. 29 OCTIES, COMMA 3, LETTERA B), D.LGS.152/2006, DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) N. 5773/2013 DEL COMPLESSO IPPC DENOMINATO "STABILIMENTO OXAL 2000 S.R.L."

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

VISTI

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo III Bis alla parte seconda "L'Autorizzazione Integrata Ambientale";
- il D.Lgs 46 del 4 marzo 2014, di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." e, in particolare, l'art. 14 il quale individua gli interventi per i quali sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo tramite Conferenza di servizi;
- il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge 7 Aprile 2014, n. 56: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

- la Legge Regionale 20 marzo 1998, n. 12 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la L.R. 21 giugno 1999, n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.";
- la L.R. 6 giugno 2017, n. 12: "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";
- la L.R. .16 agosto 1995, n. 43: "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento"
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39).";
- il "Regolamento per la disciplina delle attività di smaltimento" approvato dal Consiglio provinciale con Deliberazione del 30 gennaio 1996, n. 19/5175;
- la L.R. 28 dicembre 2017, n. 29: "Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018", in particolare l'art. 17 "Disposizioni di adeguamento della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 107 del 21 febbraio 2018: "Art. 17 comma 5, legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29: Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di VIA";
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n.2021/254 pubblicato il 07/12/2021 ad oggetto: "Aggiornamento contributi per le spese istruttorie dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza del Settore Gestione Viabilità Edilizia e Ambiente";

VISTO il provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3111/2023 del 21/11/2023 rilasciato da questa Provincia avente ad oggetto: "Oxal 2000 S.r.l. con sede legale in Loc. Mulino - Roccavignale (SV) – riesame AIA D.lgs 152/2006 – art 29 octies comma 3 lett. b)" che ha revocato il P. D. n. 5773/2013 del 09/10/2013;

VISTI:

- la nota del gestore del 14/12/2023, acquisita agli atti con prot. n. 66869 del 14/12/2023, con la quale si richiedono delle precisazioni in merito alle prescrizioni di cui all'Allegato D del provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3111/2023 del 21/11/2023;
- la nota di ARPAL prot. n. 758 del 10/01/2024, acquisita agli atti con prot. n.. 1656 del 11/01/2024, con la quale si assentono le richieste del gestore;
- la nota della Provincia di Savona del 15/01/2024, prot. n. 1958, con la quale si riscontrano le richieste del gestore, in merito alle prescrizioni di cui all'Allegato D, del provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3111/2023 del 21/11/2023;

ATTESO che per mero errore materiale nel sopracitato provvedimento n. 3111/2023 sono presenti dei refusi, in particolare nell'Allegato D;

RITENUTO:

che non risultino elementi ostativi ad accogliere la richiesta aziendale;

• necessario aggiornare il provvedimento dirigenziale n. 3111/2023 del 21/11/2023, sostituendone l'Allegato D con la versione corretta ed aggiornata;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.

DETERMINA

- a) **DI AGGIORNARE** il precedente P.D. n. 3111/2023 del 21/11/2023 con il presente provvedimento comprensivo degli allegati;
- b) **DI RETTIFICARE** l'allegato D del P.D. n. 3111/2023 sostituendolo integralmente con l'allegato D rev.1 parte integrante del presente provvedimento;

DISPONE

- c) la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line della Provincia di Savona per 15 giorni consecutivi;
- d) la notifica, tramite PEC, del presente provvedimento alla Ditta Oxal 2000 S.r.l in Comune di Roccavignale (SV);
- e) la trasmissione, tramite PEC, del presente provvedimento a:
 - · Regione Liguria
 - ARPAL Settore AIA e Grandi Rischi
 - Comune di Roccavignale (SV)
 - ASL n. 2 Savonese

DA ATTO CHE:

f) a seguito del presente aggiornamento, gli allegati, parti integranti e sostanziali dell'AIA PD n. del 3111/2023, saranno costituiti da:

Allegato A: "Sezione informativa"

Allegato B: "Sezione Valutazione Integrata Ambientale – Inquadramento e

descrizione dell'impianto"

Allegato C: "Sezione emissioni"

Allegato D rev.1: "Sezione Piano di adeguamento e prescrizioni"

Allegato E: "Sezione Piano di monitoraggio e controllo"

- g) il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è l'Ing. Daniele Lisena;
- h) il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;
- i) il presente Atto non esime il gestore dal conseguimento di ogni altra autorizzazione che si rendesse necessaria per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, nonché dal versamento di ogni altro onere, tributo ecc. previsto dalle disposizioni statali e regionali in vigore per l'esercizio dell'attività autorizzata con il presente Provvedimento;
- j) il presente provvedimento non incide sulla durata del titolo autorizzativo AIA n. 3111/2023;

k)	contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.							
	Il Dirigente Gareri Vincenzo							

OXAL 2000 S.r.l

"Piano di adeguamento e Prescrizioni"



1	1 SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO	
•		
	1.1 PROGETTO DI ADEGUAMENTO	3
2	2 PRESCRIZIONI	3
	2.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA	
	2.1.1 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO	∠
	2.2 SCARICHI IDRICI	∠
	2.2.1 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO	5
	2.3 RIFIUTI	<i>6</i>
	2.4 RUMORE	
	2.5 ENERGIA	
	2.6 SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE	8
	2.7 PIANO DI DISMISSIONE E BONIFICA DEL SITO	8
	2.8 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC	1(

1 SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO

1.1 PROGETTO DI ADEGUAMENTO

- Non essendo intervenute nuove BAT applicabili allo stabilimento OXAL 2000 s.r.l. di Roccavignale lo stesso continua ad essere ritenuto adeguato alle migliori tecnologie disponibili.
- L'eventuale emanazione di nuove BAT applicabili allo stabilimento, nel corso di validità della presenta autorizzazione, potrà determinare l'avvio del processo di revisione della presente A.I.A.

2 PRESCRIZIONI

2.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. L'azienda dovrà rispettare i seguenti limiti alle emissioni in atmosfera:

	Provenienza	Sistema di abbattimento	Portata	Inquinante	Limite	
Emissione					Conc. (mg/Nm³)	Flusso di massa (Kg/h)
E1	Lavorazione superficiale con acidi (ossidazione anodica e decapaggio)	Torre di lavaggio	25.000	H2SO4	2	0,05
	Lavorazione superficiale con acidi (vasca fissaggio fluoruro di Nichel)	Nessuno (valori ambiente di lavoro < ai TLV)	10.000	Ni	1	0,01
E3				Fluoruri totali (come HF)	2	0,02

- 2. Qualora i valori limite in emissione siano riportati sia in concentrazione che in flusso di massa, si intenderanno superati anche quando uno solo dei due limiti risulti superato; i campionamenti a camino per la verifica del rispetto del VLE dovranno essere condotti secondo le disposizioni del metodo UNICHIM 158/88; in proposito il Gestore dovrà riportare nei rapporti di prova la classe di emissione. La durata del campionamento dei singoli parametri dovrà inoltre rispettare quanto previsto dai rispettivi metodi di campionamento e analisi. La portata volumetrica indicata nelle tabelle precedenti non è da intendersi quale valore limite.
- 3. Il combustibile utilizzato per alimentare i bruciatori degli impianti termici presenti presso lo stabilimento dovrà essere metano. Qualunque variazione del combustibile utilizzato, ovvero della potenzialità termica dei bruciatori sia totale che delle singole unità dovrà essere comunicata alla Provincia di Savona ai fini dell'esercizio del controllo.
- 4. Le emissioni derivanti dagli impianti termici asserviti al processo, E2, E4 ed E5, data la potenzialità (rispettivamente pari a 0,985 MW, 0,065 e 0,050 MW) e il combustibile impiegato (metano) vengono ritenute scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico e non vengono prescritti né limiti né controlli, ferma restando la necessità dei controlli a norma di legge finalizzati al controllo dell'efficienza di combustione.
- 5. La ditta non potrà procedere all'installazione di condotti by-pass dell'impianto di abbattimento asservito all'emissione da E1; in caso di disservizio/interruzione di esercizio dell'impianto di abbattimento le lavorazioni a monte dovranno essere immediatamente sospese, compatibilmente con le problematiche di processo, e non potranno essere riprese fino al ripristino della funzionalità dell'impianto di abbattimento stesso.

- 6. Nel caso si verifichi un guasto agli impianti di abbattimento tale da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione ovvero in caso di verifica, nel corso degli autocontrolli, di un superamento dei valori limiti alle emissioni in atmosfera la ditta dovrà darne comunicazione a questa Provincia, ARPAL Settore AIA e Grandi Rischi, Comune di Roccavignale, anche per le vie brevi, entro le otto ore successive.
- 7. La ditta dovrà procedere alla regolare manutenzione della torre di lavaggio asservita all'emissione E1 e dovrà annotare su apposito registro con pagine numerate progressivamente, vidimate dall'ente di controllo, le operazioni di manutenzione effettuate sull'impianto (data e tipologia di intervento); Detto registro sarà conforme al modello esemplificativo riportato in Appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del Dlgs. N°152/06 e dovrà essere conservato, a disposizione dell'Ente di controllo, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
- 8. La ditta, in riferimento ai liquidi esausti derivanti dall'attività di abbattimento fumi (E1) dovrà smaltirli tramite ditta autorizzata, documentarne la destinazione e movimentarli sul registro di carico e scarico, previsto a' sensi dell'art.190 del D.Lgs N°152/06; è ammesso che tali liquidi vengano stoccati nella vasca acque ferme in attesa dell'invio a smaltimento, nel rispetto delle disposizioni relative al "deposito temporaneo" di alla lettera bb) del comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. . Durante lo stoccaggio la vasca che contiene i rifiuti liquidi deve essere contrassegnata con il codice EER identificativo del rifiuto.
- 9. I condotti per lo scarico in atmosfera dovranno essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) accessibili in sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale.
- 10. Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'Allegato E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste; il rilevamento dovrà essere effettuato secondo le modalità ed utilizzando i metodi analitici citati nell'Allegato E.

2.1.1 Obiettivi di miglioramento

1. Generazione di calore sia a scopo industriale che civile mediante utilizzo di soli bruciatori con bassa emissione di NOx (LowNOx) e, ove tecnicamente possibile, progressiva sostituzione con bruciatori Ultra Low NOx.

2.2 SCARICHI IDRICI

- 1. Lo scarico S1 dovrà costantemente rispettare tutti i limiti di emissione in acque superficiali previsti dalla specifica colonna della Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, a prescindere dalla sua durata nel tempo e dalla sua portata e, quindi, potrà essere campionato anche istantaneamente. Lo scarico non dovrà comunque causare pregiudizio per il corpo recettore, la salute pubblica e l'ambiente.
- 2. La ditta, nell'ottica di un più razionale utilizzo delle acque, dovrà utilizzare il minor quantitativo possibile per il risciacquo nelle vasche n. 9,13,17,18,19,22,25, senza, per tale motivo, dover pregiudicare la qualità del prodotto finale.
- 3. La ditta dovrà sostituire le acque ferme contenute nella vasca n. 5 indicativamente con la frequenza dichiarata nella documentazione progettuale di cui all'istanza AIA (150 mc/anno con frequenza media di sostituzione di circa quattro mesi) ovvero:

- a) con una tempistica tale da garantire l'idoneità delle successive acque di risciacquo;
- b) svuotate quando le caratteristiche delle stesse non sono più confacenti alla qualità di produzione ed alla qualità acque di risciacquo.;
- 4. Le acque ferme provenienti dalla vasca 5 e raccolte nelle vasche di decantazione dovranno continuare ad essere smaltite come rifiuti nei tempi e nei modi conformi alla vigente normativa.
- 5. Qualsiasi modifica apportata allo schema delle vasche descritto nel presente provvedimento, ivi compreso l'eventuale utilizzo delle vasche attualmente vuote (1,7,11,14,15), dovrà essere preventivamente comunicato (comprendendo informazioni circa il reagente, la temperatura di esercizio etc.), per valutare la significatività, o meno, della modifica.
- 6. I bagni considerati esausti, non più utilizzabili nel processo produttivo, dovranno essere smaltiti come rifiuti nei tempi e nei modi conformi alla vigente normativa con espresso richiamo alla definizione di "deposito temporaneo".
- 7. Il punto di campionamento dovrà essere mantenuto libero ed accessibile per permettere l'effettuazione, da parte dell'organo di controllo, di eventuali campioni.
- 8. Dovrà essere prevista la separazione delle condotte per le acque di risciacquo e delle acque ferme.
- 9. Dovrà essere previsto il reintegro della vasca di risciacquo n°22, in sostituzione dell'acqua di rete, con acqua proveniente dalla vasca n°25.
- 10. Dovrà essere previsto il reintegro della vasca n°4, in sostituzione dell'acqua di rete, con il riutilizzo delle acque ferme derivanti dalla vasca n°5.
- 11. Dovranno essere annotate sul Registro di conduzione dell'impianto le operazioni di manutenzioni nonché ogni altra informazione ritenuta utile.
- 12. Il monitoraggio degli scarichi dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento sui parametri e con la frequenza e le tempistiche ivi previste.
- 13. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Provincia per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione dello scarico.
- 14. La ditta dovrà mantenere gli impianti e gli scarichi sempre accessibili per eventuali campionamenti e/o sopralluoghi; a tal fine tutti gli scarichi idrici presenti in stabilimento devono essere dotati di pozzetto di campionamento accessibile in sicurezza ex art. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- 15. Qualsiasi disservizio anche parziale, occorso agli scarichi e agli impianti di trattamento, anche per attività di manutenzione, dovrà essere comunicato, o comunicato contestualmente se imprevedibile, a questa Provincia, ARPAL Settore AIA e Grandi Rischi, ASL 2 Igiene e Sanità Pubblica, Comune di Roccavignale.
- 16. Qualsiasi modifica del ciclo produttivo, nuove sostanze utilizzate e/o prodotte, il titolare dello scarico dovrà comunicarle ufficialmente e tempestivamente a questa Provincia, ARPAL Settore AIA e Grandi Rischi, Comune di Roccavignale, ASL2 Igiene e Sanità Pubblica.

2.2.1 Obiettivi di miglioramento

1. Prevedere una riduzione nel corso del tempo dei prelievi idrici, anche massimizzando sempre più il riutilizzo delle acque disponibili.

2.3 RIFIUTI

- 1. La gestione dell'attività di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
- 2. Le attività di gestione nonché quella di movimentazione dei rifiuti devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.
- 3. La gestione dei rifiuti in regime di deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- 4. Il rifiuto prodotto deve essere conferito a soggetti autorizzati ad effettuare operazioni di recupero o smaltimento definitivo. La ditta dovrà accertarsi, pertanto, che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti per le successive operazioni di recupero o smaltimento, siano in possesso di regolare autorizzazione/iscrizione secondo la normativa ambientale vigente.
- 5. Dovrà essere garantito il "Controllo della tracciabilità" dei rifiuti prodotti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188 bis, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i..
- 6. I contenitori fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Inoltre devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento,travaso e svuotamento. Tutti i contenitori, cisterne, containers, cassoni, big bags, etc. destinati allo stoccaggio dei rifiuti, ovvero, in alternativa, le aree di stoccaggio stesse, devono essere contrassegnati al fine di renderne noto il contenuto.
- 7. In conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 e s.m.i. è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 36/2003 e s.m.i.
- 8. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio di eventuali fusti deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione per l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
- 9. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere condotto nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche generali e da quelle specifiche di cui al punto 4.1 della D.C.I. del 27/07/84, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi. Inoltre lo stoccaggio deve essere effettuato per tipologie omogenee di rifiuti. Sono vietati lo stoccaggio promiscuo, il travaso nonché la miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro. I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro.
- 10. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

- 11. Il deposito degli oli esausti dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 95/92 e s.m.i..
- 12. Ove previsto dall'assetto normativo vigente, dovrà essere effettuata sui rifiuti la caratterizzazione al fine di garantire la corretta classificazione ai fini dello smaltimento/recupero. Tale analisi sarà effettuata in occasione del primo conferimento all'impianto di smaltimento/recupero e, successivamente, ogni 12 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha originato il rifiuto.

2.4 RUMORE

- 1. Il posizionamento del fonometro, per le misure all'esterno (verifica limiti assoluti di immissione), deve rispettare quanto prescritto dal par.6 Allegato B del DM 16/03/1998.
- 2. Il posizionamento del fonometro, per le misure all'interno di insediamenti abitativi (verifica limiti differenziali di immissione), deve rispettare quanto prescritto dal par.5 Allegato B DM 16/03/1998.
- 3. II monitoraggio dell'inquinamento acustico, effettuato da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'Allegato E della presente autorizzazione con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste.
- 4. I rilievi fonometrici, finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione dovranno includere, in accordo con la norma UNI/TR 11326:2009, la valutazione dell'incertezza strumentale associata al valore di Leq (banda larga, ponderazione A) e la corrispondente incertezza estesa (fattore 2, livello di confidenza dell'ordine del 95%). Gli esiti dei suddetti rilievi fonometrici dovranno essere riportati nelle apposite schede di misura approvate con D.D. Regione Liguria 18/2000; tali schede dovranno essere correlate da: time history, analisi di spettro, livelli percentili (L1, L10, L50, L90, L95, L99, Lmin, Lmax).
- 5. Il gestore dovrà comunicare con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, al Comune di Roccavignale e d ARPAL la data di avvio delle misure fonometriche per l'eventuale presenza degli enti di controllo.
- 6. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente.
- 7. Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui all'Allegato E, facciano riscontrare superamenti di limiti previsti dal DPCM 14/11/1997, l'Azienda dovrà tempestivamente segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/2017 (Comune), all'ARPAL ed alla Provincia, quale Autorità Competente all'AIA ai sensi del D.Lgs 152/2006; inoltre l'Azienda dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dal suddetto DPCM.
- 8. In caso di mancato rispetto di quanto sopra previsto, in base all'entità delle risultanze espresse, la Provincia di Savona porrà in atto le azioni di competenza.

2.5 ENERGIA

1. Secondo quanto previsto nell'Allegato E al presente provvedimento con la frequenza, le

tempistiche e le metodologie ivi previste, dovrà essere redatto annualmente il bilancio energetico dell'intero impianto contenente le tre schede informative 5.1-5.2-5.3 dell'Allegato C.

2. Il bilancio energetico dovrà essere inviato congiuntamente alle altre informazioni ambientali, alla Provincia di Savona, ARPAL Settore AIA e Grandi Rischi, Comune di Roccavignale.

2.6 SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

- 1. Il gestore, entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà eseguire un monitoraggio dei suoli e delle acque sotterranee che preveda un monitoraggio freatimetrico e chimico delle acque sotterranee di almeno 2 piezometri realizzati a carotaggio continuo, uno posizionato nella zona a valle dell'area della vasca D1 e uno rappresentativo del monte idrogeologico, posizionato all'interno del capannone, ricercando i seguenti parametri: metalli (alluminio, arsenico, boro, cadmio, cromo totale, nichel, piombo, rame, zinco, stagno); - fluoruri, nitriti, solfati; - idrocarburi totali (espressi come n-esano); la posizione definitiva dei piezometri dovrà essere condivisa con gli Enti. Almeno la carota estratta del piezometro di valle di nuova terebrazione dovrà essere oggetto di campionamento (3 campioni: suolo superficiale, frangia capillare e orizzonte intermedio tra i due) e analisi chimica, ricercando le sostanze seguenti, al fine di rappresentare la qualità dei suoli: metalli (alluminio, arsenico, boro, cadmio, cromo totale, nichel, piombo, rame, zinco, stagno); fluoruri. In seguito si valuterà la necessità di eventuali approfondimenti e, comunque, dovrà essere eseguito un monitoraggio della falda ogni cinque anni, con le stesse modalità e ogni 10 anni sui suoli. Le date dei suddetti monitoraggi dovranno essere comunicate ad ARPAL con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi. Gli esiti analitici (rapporti di prova e tabella di riepilogo) dovranno essere trasmessi a Comune, ARPAL e Provincia appena disponibili, corredati da una tavola riportante le isofreatiche. I rapporti di prova dovranno essere conservati per almeno 5 anni.
- 2. Il gestore dovrà eseguire un monitoraggio del suolo secondo le frequenze e le modalità di cui all' Allegato E al presente provvedimento.

2.7 PIANO DI DISMISSIONE E BONIFICA DEL SITO

- 1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolato contenuto nella Parte Seconda e nel Titolo II della Parte Sesta del D.lgs. n. 152/2006, per quanto relativo alle misure precauzionali atte ad evitare l'inquinamento dei suoli derivante da eventi accidentali, con conseguenti oneri di bonifica, si prescrive la predisposizione di un programma di misure di verifica e controllo in opera sugli impianti o parti di essi, che costituiscano fonte di potenziale danno per le matrici ambientali coinvolte. Per gli impianti di processo a rischio di incidente rilevante si farà riferimento alla norma UNI 10617/97.
- 2. Le misure di cui al punto 1 potranno consistere nel controllo di tenuta dei serbatoi e dei condotti adibiti allo stoccaggio e trasporto di combustibili, oli, sostanze e preparati le cui caratteristiche, descritte dalle schede di sicurezza, presentino fattori di rischio per l'uomo o per l'ambiente di cui alla direttiva 98/24 CE.
- 3. Il programma di controllo dovrà essere tenuto presso lo stabilimento a disposizione dei soggetti deputati ai controlli in materia ambientale.
- 4. A seguito dell'esecuzione dei controlli periodici programmati, l'azienda deve preparare e conservare i documenti necessari a dare evidenza che gli impianti, i componenti, e i materiali abbiano superato le prove, i controlli e le ispezioni. Detti documenti dovranno essere presentati,

dietro richiesta, ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale.

- 5. In ordine all'eventuale cessazione chiusura dismissione dell'attività, la ditta dovrà darne comunicazione a Provincia, Comune di Roccavignale ed ARPAl in tempo utile rispetto alla validità dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto.
- 6. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio. In ogni caso il gestore dovrà provvedere:
 - (a) a lasciare il sito in sicurezza;
 - (b) a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - (c) a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi;
 - (d) a mantenere in sicurezza il sito, anche nel caso di dismissioni impiantistiche parziali nel corso dell'esercizio dell'attività, le quali dovranno essere preventivamente comunicate a Comune, Arpal e Provincia, provvedendo ad effettuare le operazioni di svuotamento vasche, serbatoi, come sopra indicato, l'eventuale inertizzazione, nonchè predisporre le verifiche idonee.
- 7. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta dovrà comunicare alla Provincia di Savona al Comune di Roccavignale ed ARPAL un cronoprogramma di dismissione approfondito relazionando sugli interventi previsti in ordine alla cessazione chiusura dismissione dell'attività.
- 8. La comunicazione di cui al punto precedente, dovrà essere corredata da un "Piano di Chiusura", riportante attività e tempi di attuazione per il ripristino integrale ed il recupero ambientale dello stato dei luoghi oggetto dell'attività dell'impianto, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di contaminazione del suolo e sottosuolo, in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente. In particolare prima dell'effettuazione del ripristino ambientale dell'area dovrà essere assicurato che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali.
- 9. Le attività relative alla chiusura dell'impianto dovranno concludersi nel minor tempo tecnico possibile e, comunque, entro la scadenza dell'autorizzazione, salvo eventuali motivate e concordate specifiche proroghe concesse in ambito di valutazione del Piano di Chiusura.
- 10. A conclusione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi connessi alla cessazione/chiusura/dismissione dell'attività, dovrà essere data comunicazione alla Provincia di Savona, al Comune di Roccavignale ed ARPAL, corredata da:
 - a) relazione attestante i lavori svolti
 - b) idonei elaborati tecnici
 - c) documentazione fotografica panoramica e di dettaglio.

Il gestore dovrà inoltre attuare le ulteriori eventuali attività che gli Enti competenti di cui sopra giudicheranno eventualmente necessari per il completamento dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi già svolti.

A far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

2.8 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC

- 1. L'azienda trasmetterà annualmente, entro il mese di Gennaio, alla Provincia di Savona e all'A.R.PA.L. il calendario degli autocontrolli previsti nell'allegato E al presente provvedimento e, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, darà conferma sulla data di esecuzione degli stessi.
- 2. La Ditta dovrà conservare presso la portineria dell'impianto, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie in formato A1 dell'insediamento dalle quali risultino :
 - a) sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo pozzetti di campionamento vasche di accumulo punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione;
 - b) aree destinate al deposito dei rifiuti;
 - c) punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione;

Dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni;

- 3. Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili.
- 4. Non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi.
- 5. Le aree operative esterne, il piazzale destinato alla viabilità, il parcheggio, nonché le griglie di raccolta delle acque di dilavamento dovranno risultare costantemente puliti, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche.
- 6. Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze.
- 7. Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve immediatamente adottare le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e informare via PEC, entro le 24 ore successive all'evento, l'Autorita' Competente, il Comune e ARPAL; nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria, il tempo massimo è definito in 8 ore, come previsto dall'art 271 comma 14 del Dlgs 152/06 smi.

Alla conclusione dello stato di allarme il Gestore deve redigere e trasmettere, per mezzo PEC, all'Autorità Competente, ai Comuni interessati e ad ARPAL, un rapporto conclusivo, che contenga il riepilogo dell'evento e delle misure attuate (comprensivo di eventuali azioni future da implementare) e almeno:

- a) la descrizione dell'incidente o degli eventi imprevisti;
- b) le sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06);

- c) la durata;
- d) matrici ambientali coinvolte;
- e) misure da adottare/adottate immediatamente per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti;

<u>I criteri minimi</u> secondo i quali il Gestore deve comunicare i suddetti incidenti o eventi imprevisti, che incidano significativamente sull'ambiente, sono principalmente quelli che danno luogo a rilasci incontrollati di sostanze inquinanti ai sensi dell'allegato X alla parte seconda del D.lgs 152/06 e smi, a seguito di:

- a) superamenti dei limiti per le matrici ambientali;
- b) malfunzionamenti dei presidi ambientali (ad esempio degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera e/o impianti di depurazione, ecc.);
- c) danneggiamenti o rotture di apparecchiature/attrezzature (serbatoi, tubazioni, ecc.) e degli impianti produttivi;
- d) incendio, esplosione;
- e) gestione non adeguata degli impianti di produzione e dei presidi ambientali, da parte del personale preposto e che comportano un rilascio incontrollato di sostanze inquinanti;
- f) interruzioni elettriche nel caso di impossibilità a gestire il processo produttivo con sistemi alternativi (es. gruppi elettrogeni) o in generale interruzioni della fornitura di utilities (es. vapore, o acqua di raffreddamento ecc.);
- g) rilascio non programmato e non controllato di qualsiasi sostanza pericolosa (infiammabile e/o tossica) da un contenimento primario. Il contenimento primario può essere: ad esempio un serbatoio, recipiente, tubo, autobotte, ferrocisterna, apparecchiatura destinata a contenere la sostanza o usata per il trasferimento dello stesso;
- h) eventi naturali;
- 8. Il Gestore, dove già non effettuato nell'ambito delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale, dovrà comunque individuare preventivamente tutti gli scenari incidentali dal punto di vista ambientale che metterà a disposizione agli Enti di Controllo nelle fasi ispettive. Tale individuazione dovrà basarsi anche sulle analisi e risultanze dell'implementazione dei sistemi di gestione ambientale certificati UNI EN ISO 14001:2015 o registrati EMAS nell'ambito dei quali potrebbero essere stati individuati ulteriori criteri e scenari di incidenti ambientali.
- 9. Il Gestore, qualora soggetto, dovrà attenersi a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 105/2005 e smi, e in particolare agli obblighi relativi all'accadimento di incidente rilevante.
- 10. Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere sintetizzate in una tabella e trasmesse in appendice nel Rapporto annuale.
- 11. Tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione.
- 12. I rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 13. Deve essere garantita la vigilanza diurna e notturna dell'impianto attraverso una specifica procedura che dovrà essere comunicata entro 90 giorni dal rilascio della presente autorizzazione

dovranno essere indicati i numeri telefonici di riferimento, da contattare ad attività non presidiata. I numeri di telefono di riferimento devono essere anche esposti su cartello leggibile visibile dall'esterno ad attività non presidiata.

- 14. Al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.
- 15. Il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.
- 16. La cessazione di attività dell'impianto deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla "restituzione formale" del provvedimento autorizzativo.
- 17. Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.